

Codice A1820C

D.D. 28 novembre 2025, n. 2355

N_1477 - BIPO232 - Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona volta anche ad ottenere l'autorizzazione idraulica e mantenimento occupazione demaniale per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte 'P_338_050' sul Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando al km 7+32" - R.D. 523/1904, L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16/02/2022 - Autorizzazione idraulica.



ATTO DD 2355/A1820C/2025

DEL 28/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: N_1477 – BIPO232 – Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona volta anche ad ottenere l'autorizzazione idraulica e mantenimento occupazione demaniale per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del ponte ‘P_338_050’ sul Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando al km 7+32” - R.D. 523/1904, L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16/02/2022 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte ‘P_338_050’ nel comune di Mongrando al km 7+320 - mantenimento dell'occupazione demaniale sul torrente Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando (BI) – Richiedente: Provincia di Biella

In data 30/09/2025 con nota prot. n. 431611 la Provincia di Biella, Servizio Progettazione, esecuzione interventi, supporto tecnico operativo, con sede legale in via Q. Sella n. 12 Biella, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona volta anche ad ottenere l'autorizzazione idraulica e mantenimento occupazione demaniale per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria del ponte ‘P_338_050’ sul Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando al km 7+320, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Massimo TUBERGA e Ing. Luigi MARENCO, entrambi della Società Geo Engineering S.r.l di Torino, in base dai quali emerge che il manufatto in questione è soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e che l'intervento in progetto è di manutenzione straordinaria con demolizione del manufatto in c.a. di allargamento del ponte verso monte esistente e suo rifacimento con consolidamento delle spalle e della pila centrale nonché della messa in opera di un impalcato costituito da travi prefabbricate non accostate collegate da una soletta in c.a. gettata in opera.

Il Settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell'ambito di quanto previsto all'art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito

“regolamento”).

L'attraversamento esistente, soggetto a regolarizzazione idraulica e demaniale, non risulta idraulicamente adeguato rispetto alle prescrizioni di cui al punto 3.3.1 della Direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino e al punto 5.1.2.3 e C5.1.2.3 delle NTC 2018, poiché la portata con $Tr = 200$ anni comporta il franco idraulico nella campata di sinistra pari a 1,29 m, mentre il franco idraulico nella campata di destra 0,79 m, quindi senza il rispetto del valore minimo, definito dal punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 pari a 1,5 m e pertanto, ai fini del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, il richiedente dovrà ottemperare alle condizioni di esercizio transitorio riportate nel punto 3.3.2 della Direttiva sopracitata, come esplicitato nel dispositivo della presente determinazione.

In data 28 novembre 2025 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Ingagna o e delle condizioni di esercizio transitorio;

Trattandosi di manufatto di proprietà della Provincia di Biella, l'occupazione demaniale viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- La Direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino approvata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 2 del 11 maggio 1999 - aggiornato con Deliberazione n. 10 del 05 aprile 2007;
- il punto 5.1.2.3 delle NTC 2018;
- il punto C5.1.2.3 della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7/C.S.LL.PP., di applicazione delle NTC 2018,;

determina

1. di assentire il mantenimento dell'attraversamento in oggetto, preso atto dello studio di compatibilità idraulica, di proprietà della Provincia di Biella ed alla realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria del ponte 'P_338_050' sul Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando al km 7+320, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'attuazione, a carico del committente, delle seguenti condizioni di esercizio transitorio riportate nel Disciplinare allegato al presente provvedimento:

1. programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, ed indicare i soggetti responsabili;
2. definizione delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25.2.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
3. definizione dei tempi medi di preannuncio della piena e i tempi medi di crescita dell'onda di piena (tramite stazioni di misura o bollettini di allerta meteo e di previsione delle piene emanati da Arpa) ai fini dell'attivazione della vigilanza straordinaria in caso di previsioni di avverse condizioni meteorologiche o criticità idrogeologiche o idrauliche;
4. installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
5. indicazione del soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
6. programmazione della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera. Le stesse condizioni sono trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

2. di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Provincia di Biella a realizzare l'intervento di manutenzione straordinaria con demolizione del manufatto in c.a. di allargamento del ponte verso monte esistente e suo rifacimento con consolidamento delle spalle e della pila centrale e messa in opera di un impalcato costituito da travi prefabbricate non accostate collegate da una soletta in c.a. gettata in opera e gli eventuali lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo sul Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando (BI), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'eventuale intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
- c. nei pressi degli attraversamenti e/o centri abitati è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui ai commi 2.a.1 e 2.b dell'art. 37 del medesimo regolamento;
- d. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- e. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del

corso d'acqua;

- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore ;
- h. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Biella ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- n. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- o. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- p. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- q. il mantenimento dell'attraversamento si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta

l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto del presente provvedimento, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

- r. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento oggetto del presente provvedimento, a cura e spese del proprietario o anche di procederne alla revoca nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- s. il mantenimento dell'opera è accordato, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del proprietario, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente provvedimento;
- t. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3. di concedere alla Provincia di Biella ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Ingagna nel Comune di Mongrando per il mantenimento del manufatto in oggetto come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

4. di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e della firma del foglio delle condizioni di esercizio transitorio
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in anni 9 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5. di approvare lo Schema di Disciplinare delle condizioni di esercizio transitorio sopra richiamate e allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

6. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 , trattandosi di un manufatto di proprietà provinciale, l'occupazione demaniale è accordata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4);

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Il presente provvedimento viene inviato alla Provincia di Biella, amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte 'P_338_050' nel comune di Mongrando al km 7+320 richiesti dalla stessa Provincia di Biella la quale dovrà trasmettere a questo settore il provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi stessa.

Copia del presente provvedimento deve essere notificato anche al Comune di Mongrando per gli adempimenti di competenza di inserimento della gestione del ponte nel Piano di Protezione Civile Comunale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Maurizio Di Lella
Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli